



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/58/0749

Roma, 09.09.2020

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 5 maggio 2020, relativo alla costituzione, alle dipendenze della Questura di Roma, di 15 Distretti di Pubblica Sicurezza.

| | |
|--|----------|
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP | = ROMA = |
| ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP | = ROMA = |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP | = ROMA = |
| ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP- CONSAP-M.P. | = ROMA = |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS | = ROMA = |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA | = ROMA = |

Si trasmette per opportuna conoscenza copia del decreto in oggetto indicato, qui pervenuto dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, significando che il citato provvedimento ha già superato il controllo preventivo di regolarità contabile da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno, con avvenuta registrazione in data 6 agosto 2020.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la Legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il “*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia*”;
- VISTA in particolare, la Tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nella parte in cui individua le funzioni attribuibili ai dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, e segnatamente quelle riservate alle qualifiche di primo dirigente, tra cui la funzione di dirigente di Distretto di pubblica sicurezza, nonché nella parte in cui fissa la complessiva dotazione organica delle suddette qualifiche;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, e successive modificazioni, e l'articolo 58, comma 4, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), e successive modificazioni, nella parte in cui individua i Distretti quali articolazioni dipendenti dalle Questure istituite “*per le esigenze di controllo del territorio*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali", nonché gli articoli 3-bis, comma 4, e successive modificazioni, e 9;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, concernente l'organizzazione delle Questure e dei Commissariati di pubblica sicurezza, e, in particolare, il disposto dell'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, concernente le modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, nonché la razionalizzazione della loro dislocazione sul territorio, con l'annessa "*Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*" e, in particolare, il paragrafo 2;
- VISTO il proprio decreto dell'11 gennaio 2018, istitutivo del Gruppo di lavoro interforze incaricato dell'individuazione di indicatori, di natura obiettiva, volti all'analisi dell'attuale assetto presidiario sul Territorio Nazionale e della conseguente elaborazione, ove necessario, di proposte di razionalizzazione per la rimodulazione dei presidi delle Forze di polizia;
- VISTO il proprio decreto del 18 marzo 2019, istitutivo, presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Tavolo permanente interforze per la condivisione in fase istruttoria degli schemi generali di pianificazione presidiaria delle Forze di polizia a competenza generale;
- VISTA la propria circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/PRF/1797/19 del 18 marzo 2019, nella parte in cui reca indicazione dei criteri generali e delle modalità procedurali per l'elaborazione delle proposte di razionalizzazione per la rimodulazione dei presidi territoriali della Polizia di Stato;
- VISTI i lavori del Comitato strategico e del Comitato tecnico, istituiti con proprio decreto dell'8 agosto 2019 per la realizzazione delle progettualità relative alla razionalizzazione e rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato nelle 14 Città metropolitane mediante l'aggiornamento e l'attuazione degli studi di fattibilità già delineati dai questori delle sedi interessate;
- VISTO lo studio di fattibilità presentato il 12 settembre 2019 dal Questore di Roma in merito all'aggiornamento, per la Città metropolitana di Roma, della bozza di progetto di rimodulazione dei presidi delle 14 Città metropolitane della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 gennaio 2020, recante l'approvazione degli schemi generali di pianificazione presidiaria per l'anno 2020 delle Forze di polizia a competenza generale, e, in particolare, il progetto pluriennale di rimodulazione dei presidi delle 14 Città metropolitane,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

compresa la Città metropolitana di Roma Capitale, da realizzarsi attraverso una scansione in più fasi del consolidamento dell'assetto generale dei presidi stessi;

- CONSIDERATO** che la predetta complessiva pianificazione degli interventi di rimodulazione dei presidi territoriali, in particolare, declina l'istituzione dei Distretti di pubblica sicurezza, previsti nel numero di 15 per la Città metropolitana di Roma Capitale, in termini di valorizzazione dei Commissariati sezionali già costituiti e operativi, individuati secondo criteri di obiettiva rilevanza operativa e istituzionale, sulla base delle specifiche esigenze di funzionalità rilevabili nella realtà metropolitana;
- CONSIDERATO** che tale valorizzazione dei predetti Commissariati sezionali dipendenti dalla Questura di Roma si concretizza necessariamente nella trasformazione di alcuni dei loro connotati essenziali, per come indicati dal predetto articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, con particolare riferimento alle funzioni e ai conseguenti adattamenti in fatto di rapporti organizzativi, alla natura giuridica dell'ufficio stesso e alla sua posizione nel complessivo quadro presidiario della realtà metropolitana;
- RITENUTO** in particolare, con riferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale, necessario di conciliare la prevista scansione in più fasi del consolidamento dell'assetto generale dei presidi complessivamente dipendenti dalla Questura di Roma, da svolgersi nel tempo in base alle concrete esigenze sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla correlata disponibilità di risorse umane, logistiche e finanziarie, con l'esigenza che i Distretti assurgano da subito a presidio territoriale di sintesi e coordinamento informativo dei Commissariati sezionali afferenti al relativo territorio, nonché di interfaccia con le competenti articolazioni della Questura di Roma e di dialogo strutturato con i Municipi di rispettivo riferimento;
- CONSIDERATO** che, a tali fini, per ciascuno dei Commissariati da trasformare in Distretto, i rimanenti connotati, parimenti indicati dal predetto articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, quali l'ordinamento interno di ciascun ufficio, la sede e la dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, rispettano i canoni di adeguatezza funzionale, in base alle necessità specificamente rilevabili nella realtà metropolitana, e, pertanto, non richiedono alcun intervento modificativo;
- CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici e dei reparti operanti sul Territorio Nazionale, e, in particolare, nella Città metropolitana di Roma Capitale, anche alla luce delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, mediante costituzione, in seno alla Questura di Roma, dei Distretti di pubblica sicurezza, in attuazione dei predetti schemi generali di pianificazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- presidiaria e delle direttive del Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, alla luce del predetto decreto del Ministro dell'interno 16 gennaio 2020;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione per le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente delle diverse carriere della Polizia di Stato, inclusi quelli previsti per i Distretti di pubblica sicurezza dipendenti dalla Questura di Roma, nell'ambito della dotazione organica dei primi dirigenti che espletano funzioni di polizia;
- VISTO il Protocollo d'intesa per la costituzione, presso i Municipi di Roma Capitale, di Osservatori territoriali per la sicurezza in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sottoscritto il 9 gennaio 2017 e prorogato dal Patto per la Sicurezza Urbana di Roma Capitale, sottoscritto il 18 aprile 2019;
- SENTITE le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di Roma, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, che hanno entrambe espresso parere favorevole;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno;

DECRETA

Articolo 1

(Costituzione dei Distretti di pubblica sicurezza della Questura di Roma e dipendenza gerarchica)

1. Per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, alle dipendenze della Questura di Roma sono costituiti i Distretti di pubblica sicurezza di cui al comma 2, ciascuno mediante trasformazione in Distretto di pubblica sicurezza del corrispondente e omonimo Commissariato sezionale di pubblica sicurezza.
2. I seguenti Distretti di pubblica sicurezza operano rispettivamente sul territorio dei Municipi di Roma Capitale aventi corrispondente numerazione e nel loro ambito territoriale continuano a insistere, secondo la rispettiva giurisdizione, i già costituiti Commissariati sezionali di pubblica sicurezza, come di seguito riportato:
 - a) I Distretto di pubblica sicurezza "Trevi Campo Marzio", nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza "Borgo", "Castro Pretorio", "Celio", "Esquilino", "Palazzo di Giustizia", "Prati", "RAI", "Trastevere" e "Viminale";
 - b) Il Distretto di pubblica sicurezza "Salario Parioli", nel cui ambito insistono i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Commissariati sezionali di pubblica sicurezza "Porta Pia", "San Lorenzo", "Università", "Vescovio" e "Villa Glori";

- c) III Distretto di pubblica sicurezza "Fidene Serpentara";
- d) IV Distretto di pubblica sicurezza "San Basilio", nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Sant'Ippolito";
- e) V Distretto di pubblica sicurezza "Prenestino", nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza "Porta Maggiore" e "Torpignattara";
- f) VI Distretto di pubblica sicurezza "Casilino";
- g) VII Distretto di pubblica sicurezza "San Giovanni", nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza "Appio Nuovo", "Romanina" e "Tuscolano";
- b) VIII Distretto di pubblica sicurezza "Tor Carbone", nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Colombo";
- i) IX Distretto di pubblica sicurezza "Esposizione", nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Spinaceto";
- l) X Distretto di pubblica sicurezza "Lido di Roma";
- m) XI Distretto di pubblica sicurezza "San Paolo";
- n) XII Distretto di pubblica sicurezza "Monteverde";
- o) XIII Distretto di pubblica sicurezza "Aurelio";
- p) XIV Distretto di pubblica sicurezza "Primavalle", nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Montemario";
- q) XV Distretto di pubblica sicurezza "Ponte Milvio", nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Flaminio Nuovo".

Articolo 2

(Natura e compiti)

1. I Distretti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 sono costituiti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, assicurare l'attuazione delle direttive del Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica, mediante:

1) lo sviluppo del costante flusso informativo verso l'Ufficio di Gabinetto e la D.L.G.O.S. ai fini della pianificazione e della programmazione dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) l'interazione con l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per le attività di prevenzione in generale, nonché per la pianificazione di servizi straordinari di controllo del territorio e per quelli "ad alto impatto";

3) il raccordo con la Squadra Mobile nello sviluppo di possibili progetti info-investigativi;

4) la diretta interlocuzione con il Municipio allo scopo di definire eventuali piani condivisi di intervento e contesti di collaborazione nell'ottica della sicurezza integrata, nel quadro delle rispettive competenze e attribuzioni;

5) la partecipazione ai lavori degli Osservatori Territoriali per la Sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

previsti in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Protocollo d'intesa del 9 gennaio 2017;

b) assicurare il raccordo e il coordinamento informativo con i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza che insistono nel territorio di ciascun Distretto di pubblica sicurezza, ai fini della definizione di un completo quadro di analisi delle tematiche e delle criticità riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, per tutti gli aspetti di cui alla lettera a) e per gli scopi ivi indicati, nonché l'eventuale supporto alle attività dei medesimi Commissariati;

c) esercitare i compiti istituzionali e le attribuzioni già spettanti ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi, nei relativi ambiti territoriali di giurisdizione.

2. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i Distretti di pubblica sicurezza ricevono le relative informazioni dai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza di rispettiva afferenza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica, fermi restando gli obblighi informativi nei confronti delle altre competenti articolazioni della Questura.

Articolo 3

(Ordinamento generale e dotazione di personale e di mezzi)

1. I Distretti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, a cui restano preposti dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica di primo dirigente:

a) mantengono la sede già assegnata ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi;

b) mantengono la struttura organizzativa già pertinente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi;

c) espletano i compiti di cui all'articolo 2 esclusivamente avvalendosi della dotazione di personale e di mezzi già pertinente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi.

Articolo 4

(Organizzazione interna e rapporti tra i Distretti, i Commissariati sezionali e le altre articolazioni della Questura di Roma)

1. Il Questore di Roma provvede, nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, con propria ordinanza, alla compiuta definizione delle modalità di svolgimento del flusso informativo tra i Distretti, i Commissariati sezionali e le altre articolazioni della Questura di Roma e dell'eventuale supporto dei Distretti alle attività dei Commissariati sezionali, nonché all'individuazione di eventuali articolazioni interne alle unità che compongono la struttura organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo criteri di efficacia, di omogeneità funzionale e di adeguata flessibilità operativa e gestionale, nonché di semplificazione, efficienza ed economicità, tenuto conto della dotazione di personale e di mezzi e dei carichi di lavoro.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 5

(Disposizioni di attuazione)

1. La Direzione centrale per le risorse umane, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e il Questore di Roma, secondo le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
2. Il Questore di Roma provvede, ove necessario in funzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, a modificare gli ambiti territoriali dei Distretti di pubblica sicurezza e dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 04 SET 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Interno
Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI
4 SET 2020
Addi

Fog. n. 2586

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Rossella Bocci)

Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernente l'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nella Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante *“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è adottato nel contesto di un ampio progetto di rimodulazione del dispositivo presidiario delle Forze di polizia, nell'ottica di una razionalizzazione degli uffici in vista di un potenziamento ed efficientamento delle strategie volte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei diversi territori.

Tale progetto trova origine nel più vasto disegno di riforma della Pubblica Amministrazione avviato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), che ha condotto, per quanto riguarda in particolare le Forze di polizia, alla revisione dei relativi ruoli ad opera del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – oggetto, poi, di disposizioni integrative e correttive attraverso i decreti legislativi 5 ottobre 2018, n. 126, e 27 dicembre 2019, n. 172 – che ha previsto, tra l'altro, per la Polizia di Stato, la “dirigenzializzazione” dei funzionari con qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto. Si annota che, per i funzionari di tali qualifiche, è in via di elaborazione, nel quadro del processo di riorganizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'individuazione complessiva dei posti di funzione.

In particolare, in merito al suddetto progetto di rimodulazione presidiaria delle Forze di polizia, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 – parimenti emanato sulla base di delega contenuta nella citata “legge Madia” – il Ministro dell'interno, con decreto del 15 agosto 2017 e con l'annessa *“Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*, ha indicato i criteri generali con i quali avviare un'attenta rimodulazione della rete dei presidi, mediante la necessaria razionalizzazione della loro dislocazione territoriale, al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini nelle diverse realtà geografiche.

Tali processi di riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi sul territorio sono stati affidati ad una complessa istruttoria, che contempla una condivisione interforze tecnica e strategica e pone particolare attenzione sul tema della sicurezza in ambito metropolitano.

In quest'ottica, si è proceduto ad un'analisi dell'attuale assetto presidiario finalizzata alla formulazione di una pianificazione quanto più rispondente alle esigenze di governo della sicurezza della città, basata su molteplici indicatori, di natura obiettiva, quali conflittualità sociali, attività collegate alla presenza di cittadini stranieri, mantenimento dell'ordine pubblico, attività di prevenzione, di polizia giudiziaria ed amministrativa, superficie del territorio di competenza di ciascun Commissariato, presenza di articolazioni di altre Forze di polizia e di infrastrutture e complessi produttivi.

Il processo, nella sua fase programmatica, è culminato nel decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2020, recante l'approvazione degli schemi generali di pianificazione presidiaria per l'anno 2020 delle Forze di polizia a competenza generale e, in particolare, del progetto pluriennale di

rimodulazione dei presidi delle 14 Città metropolitane, compresa la Città metropolitana di Roma Capitale (che, in considerazione delle complessità realizzative, ha previsto un processo con una scansione in più fasi del consolidamento dell'assetto generale dei presidi stessi).

Per quanto attiene all'area metropolitana di Roma, la complessa analisi si è orientata verso un'evoluzione del dispiegamento territoriale dei presidi di sicurezza, anche mediante l'allineamento tra gli ambiti di competenza territoriale di taluni Commissariati sezionali di pubblica sicurezza (destinati a trasformarsi in Distretti) e quelli dei Municipi di Roma Capitale, organi circoscrizionali di decentramento amministrativo.

Essa ha trovato concretezza, in particolare, nello studio di fattibilità, presentato in data 12 settembre 2019 dal Questore di Roma, recante, per gli uffici dipendenti da quella Autorità di pubblica sicurezza, l'aggiornamento del complessivo progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato nelle 14 Città metropolitane, successivamente approvato in via definitiva con il predetto decreto del 16 gennaio 2020.

Quest'ultimo, nella parte appunto concernente i presidi della Città metropolitana di Roma Capitale, prevede, tra l'altro, la valorizzazione di alcuni dei già costituiti e operativi Commissariati sezionali, individuati secondo criteri di obiettiva rilevanza operativa e istituzionale, sulla base delle specifiche esigenze di funzionalità rilevabili nella realtà metropolitana, mediante trasformazione in Distretti di pubblica sicurezza – figura prevista, sul piano normativo, dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 – i cui ambiti operativi sono individuati nei territori dei Municipi sui quali i Commissariati interessati a tale evoluzione funzionale e istituzionale già insistono, col precipuo fine di garantire, innanzitutto, un'attività di raccordo e coordinamento informativo nei confronti degli altri Commissariati cittadini ricompresi nelle rispettive aree territoriali di competenza, nonché di fornire agli organismi amministrativi della Municipalità un chiaro punto di riferimento in tema di sicurezza.

Nello specifico, si ricorda che la suddetta Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*", individua le funzioni attribuibili ai dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, e segnatamente quelle riservate alle qualifiche di primo dirigente, tra cui è indicata anche la funzione di dirigente di Distretto di pubblica sicurezza.

In termini generali, ai fini dell'attivazione di nuovi uffici, è necessario procedere, preliminarmente, alla definizione della relativa struttura organizzativa, disciplinata per tutti gli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato dall'art. 9 del d.P.R. n. 208 del 2001, che demanda al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive emanate dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza la costituzione, l'ordinamento degli uffici, la definizione della natura e dei compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, l'individuazione della sede, nonché la dotazione organica di personale e di mezzi.

Nel caso di specie, emerge che la valorizzazione in cui consiste la trasformazione in Distretti si concretizza necessariamente nella trasformazione solo di alcuni dei loro connotati essenziali, per come indicati dal predetto articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, con particolare riferimento alle funzioni e ai conseguenti adattamenti in fatto di rapporti organizzativi, alla natura giuridica dell'ufficio stesso e alla sua posizione nel complessivo quadro presidiario della realtà metropolitana.

Questo con riferimento al fatto che, pur nell'ottica di una scansione in più fasi del consolidamento dell'assetto generale dei presidi dipendenti dalla Questura di Roma, prevista dal citato decreto del 16 gennaio 2020, è emersa l'esigenza che i Distretti assurgano da subito a presidio territoriale di sintesi e coordinamento informativo dei Commissariati sezionali afferenti al relativo territorio, nonché di interfaccia con le competenti articolazioni della Questura di Roma e di dialogo strutturato con i Municipi di rispettivo riferimento.

Di converso, per ciascuno dei Commissariati destinati ad essere convertiti in Distretto, i rimanenti connotati, parimenti indicati dal menzionato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, quali l'ordinamento interno di ciascun ufficio, la sede e la dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, poiché rispettano i canoni di adeguatezza funzionale, in base alle necessità specificamente rilevabili nella realtà metropolitana, non richiedono, pertanto, alcun intervento modificativo.

Stante la sopra indicata esigenza di intervenire soltanto su alcuni connotati degli uffici interessati, i Distretti di nuova istituzione mantengono, quindi, la stessa sede e la preesistente struttura organizzativa dei Commissariati sezionali cui rispettivamente succedono; così come, allo stesso modo, vengono confermate, per la loro operatività, le medesime dotazioni di personale e di mezzi dei preesistenti ed omonimi Commissariati.

Infine, anche con riguardo alla direzione di tali nuovi uffici, in linea con le esigenze di funzionalità degli stessi, continuano ad essere i medesimi dei rispettivi Commissariati sezionali anche i livelli di preposizione previsti, che vengono, infatti, individuati nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia; questo pur nella necessaria individuazione, in relazione alla mutata natura dell'ufficio, di specifici posti di funzione da parte del decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2020 riportato in premessa, recuperati dalle corrispondenti posizioni di dirigenza dei predetti Commissariati sezionali.

Nel dettaglio:

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto del provvedimento consistente nella costituzione dei Distretti di pubblica sicurezza, che mantengono inalterata, pur con la trasformazione dagli originari Commissariati sezionali, la diretta dipendenza gerarchica dalla Questura di Roma, nonché le finalità generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, mediante trasformazione in Distretto del corrispondente e omonimo Commissariato sezionale di pubblica sicurezza.

Il comma 2 precisa che i Distretti operano rispettivamente sul territorio dei Municipi di Roma Capitale avente corrispondente numerazione, nel cui ambito possono insistere, secondo la rispettiva giurisdizione, già costituiti Commissariati sezionali di pubblica sicurezza, come specificamente indicati nel medesimo comma.

L'articolo 2 illustra, al comma 1, i compiti istituzionali dei Distretti di pubblica sicurezza, svolti in attuazione delle direttive del Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica, evidenziandone la nuova funzione di momento di raccordo e coordinamento informativo e supporto in favore degli afferenti Commissariati sezionali. In virtù di tali attribuzioni, i Distretti concorrono ad alimentare il flusso informativo verso i competenti uffici della Questura – Ufficio di Gabinetto e Digos - ai fini della pianificazione e della programmazione dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, interagiscono con l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura per la pianificazione di servizi straordinari di controllo del territorio "ad alto impatto" e fungono da punto di raccordo con la Squadra Mobile per lo sviluppo di

possibili progetti info-investigativi. Sotto altro profilo, e in virtù dell'avvenuto processo di "allineamento" territoriale, i Distretti assumono, altresì, la nuova funzione di diretta "interfaccia" con i corrispondenti Municipi, allo scopo di definire eventuali piani condivisi di intervento e contesti di collaborazione, nell'ottica della piena realizzazione di un sistema di sicurezza integrata, naturalmente nel quadro delle rispettive competenze e attribuzioni. A tal fine, partecipano ai lavori degli Osservatori Territoriali per la Sicurezza, previsti, presso ciascuna realtà municipale, dall'apposito Protocollo di intesa di cui in premessa, in funzione di supporto all'attività del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fermo restando l'assetto già in essere delle dipendenze gerarchiche e funzionali della Questura di Roma, laddove, come sopra anticipato, nei rispettivi territori insistano Commissariati sezionali di pubblica sicurezza, i Distretti svolgono, inoltre, per gli aspetti anzidetti, funzioni di raccordo e coordinamento informativo con i Commissariati stessi, al fine di fornire ai competenti uffici della Questura, un flusso di notizie "sistematizzate" per la definizione di un completo quadro di analisi delle tematiche e delle criticità riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica. Infine, viene precisato che i Distretti continuano ad esercitare i compiti istituzionali e le attribuzioni già spettanti agli omonimi Commissariati sezionali, di cui mantengono la struttura, con riferimento ai preesistenti ambiti territoriali di giurisdizione dei Commissariati stessi.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti, i Distretti ricevano le relative informazioni dai Commissariati sezionali di rispettiva afferenza su tutto quanto attenga all'ordine e alla sicurezza pubblica, fermi restando gli obblighi informativi nei confronti delle altre competenti articolazioni della Questura.

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di ordinamento generale e dotazione organica, di personale e di mezzi dei Distretti, precisando, *in incipit*, che agli stessi restano, comunque, preposti dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica di primo dirigente (per i quali sono stati, in ogni modo, previsti, dal decreto ministeriale riportato in premessa, specifici posti di funzione in relazione alla mutata natura dell'ufficio). Nello specifico, la disposizione prevede che i Distretti conservano la sede già assegnata all'omonimo Commissariato sezionale di pubblica sicurezza, del quale mantengono, altresì, la struttura organizzativa esistente alla data di entrata in vigore del decreto.

Del pari, l'articolo precisa che, anche con riferimento alle dotazioni di personale e di mezzi, i Distretti espletano i propri compiti avvalendosi esclusivamente delle dotazioni già pertinenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli omonimi Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.

L'**articolo 4**, avente ad oggetto l'organizzazione interna e i rapporti tra i Distretti, i Commissariati sezionali e le altre articolazioni della Questura di Roma, richiama, come da indicazione riportata in premessa, i poteri del Questore, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, relativamente alla possibilità di provvedere, nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, con propria ordinanza, alla definizione delle modalità di svolgimento del flusso informativo tra i Distretti, i Commissariati sezionali e le altre articolazioni della Questura e dell'eventuale supporto dei Distretti alle attività dei Commissariati sezionali, nonché all'individuazione di eventuali articolazioni interne alle unità che compongono la struttura organizzativa del Distretto – che, comunque, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), mantiene il vigente assetto organizzativo interno previsto per i Commissariati sezionali dal citato decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989 – secondo criteri di efficacia, omogeneità funzionale e adeguata flessibilità operativa e gestionale, nonché di semplificazione, efficienza ed economicità, tenuto conto della dotazione organica, dei livelli di forza effettiva e dei carichi di lavoro.

L'**articolo 5**, rubricato "*Disposizioni di attuazione*", al **comma 1** incarica dell'esecuzione del

decreto, secondo le rispettive competenze, la Direzione centrale per le risorse umane, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e il Questore di Roma. Quest'ultimo, ai sensi del successivo **comma 2**, provvede anche, ove necessario, a modificare gli ambiti territoriali dei Distretti e dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza, per adeguarli in relazione alla nuova articolazione di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso decreto. Il **comma 3** contiene la clausola di invarianza della spesa, in base alla quale dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il predetto schema di decreto è stato inviato alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza di Roma, le quali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del già citato d.P.R. n. 208 del 2001, hanno entrambe espresso parere favorevole.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono state, inoltre, ritualmente interessate, attraverso la procedura dell'informazione preventiva, ai sensi della vigente normativa, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno. Mentre queste ultime non hanno fatto pervenire alcuna osservazione, con le prime, invece, è stato realizzato, su loro richiesta, sempre ai sensi della vigente normativa, un formale momento di confronto attraverso il cd "esame congiunto".

Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernente l'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nella Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari del provvedimento indicato in epigrafe, al fine di verificare il rispetto della clausola che impone di realizzare le misure in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Lo schema di decreto direttoriale è adottato ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, ed è volto alla costituzione dei Distretti di pubblica sicurezza della Questura di Roma mediante trasformazione in Distretto di pubblica sicurezza del corrispondente e omonimo Commissariato sezionale di pubblica sicurezza.

Come già indicato nella relazione illustrativa, l'esigenza di valorizzazione di alcuni dei già costituiti e operativi Commissariati sezionali -- individuati secondo criteri di obiettiva rilevanza operativa e istituzionale, sulla base delle specifiche esigenze di funzionalità rilevabili nella realtà metropolitana -- in Distretti di pubblica sicurezza nasce dalla necessità di rimodulare il quadro dei presidi deputati ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Roma Capitale, secondo una logica organizzativa capace di realizzare uno strumento di sintesi delle strategie di sicurezza nel territorio dei diversi Municipi.

A tanto si provvede entro i limiti normativamente previsti dall'art. 9 del citato d.P.R. n. 208 del 2001 che, nel rimettere al Vertice dipartimentale l'adozione di decreti organizzativi degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato, impone il rispetto degli organici complessivi della Polizia di Stato, delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza, dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8 del medesimo d.P.R., delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti, nonché delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. Si tiene, subito, ad evidenziare che, nel rigoroso rispetto di tale principio, la costituzione dei Distretti di pubblica sicurezza si realizza senza alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica; e questo sotto ogni profilo dovesse essere preso in considerazione: dalla struttura dell'edificio, alle dotazioni tecnico-logistiche, o ancora alle dotazioni di personale e di mezzi, così come, del resto, precisato, oltre che nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 5, anche nelle disposizioni dell'articolo 3, laddove è stabilito che tali nuovi uffici opereranno "esclusivamente avvalendosi" delle risorse umane e strumentali "ereditate" dagli omonimi Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.

Più nel dettaglio, quindi, già sotto il profilo degli immobili utilizzati, i Distretti conservano tutti la stessa sede già assegnata ai preesistenti Commissariati sezionali di pubblica sicurezza in relazione ai quali opera la trasformazione e mantengono inalterata rispetto a questi ultimi anche la struttura organizzativa; analoga opzione viene seguita, altresì, per tutto ciò che concerne le dotazioni strumentali, logistiche e di mezzi necessarie alla loro operatività, che saranno, pertanto, le medesime già disponibili presso i Commissariati cui rispettivamente succedono.

Per quanto riguarda, poi, l'aspetto delle dotazioni di personale, va innanzitutto evidenziato come --

pur nell'individuazione di specifici posti di funzione ad opera del decreto del Ministro dell'interno riportato in premessa, in relazione alla mutata natura dell'ufficio – sempre ai sensi del citato articolo 3, ai 15 Distretti rimangono comunque preposti dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con la medesima qualifica di primo dirigente già prevista per la preposizione ai rispettivi 15 Commissariati sezionali, risultando così evidente che la manovra rimane circoscritta entro i limiti della dotazione organica complessiva prevista per la qualifica di primo dirigente della predetta carriera non solo per la Polizia di Stato, ma anche, in particolare, per la Questura di Roma.

Allo stesso modo, restando invariata, per ciascun Distretto, la struttura organizzativa propria del Commissariato sezionale a cui rispettivamente succede, è stato possibile mantenere invariati anche gli incarichi e i compiti dei funzionari e degli altri dipendenti e, di conseguenza, assolutamente invariata è rimasta anche la dotazione di personale di tutti i ruoli, le qualifiche e le diverse amministrazioni operante all'interno dei preesistenti Commissariati sezionali, che è quella indicata nella sottostante tabella con riferimento alla forza effettiva aggiornata alla data del 30 giugno 2020, che rimane la medesima di cui si avvarranno gli omonimi e rispettivi Distretti all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto relativo alla loro istituzione.

Per tutto quanto sopra premesso, la costituzione dei nuovi Distretti di pubblica sicurezza della Questura di Roma di cui al presente decreto avverrà ad assoluta invarianza di spesa e, quindi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

| Questura Roma | Forza effettiva al 30.06.2020 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|----------|--------------|------|--|---------------|---------------------|------|--|
| | Personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia | | | | | | Personale della Polizia di Stato del ruolo tecnico | | | | Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno |
| | Dirigenti | Funzionari | Ispettori | Soccorri | Altri Agenti | TOT. | Ispettori tecnici | Suvt. tecnici | Ass. Ag. il tecnico | TOT. | TOT. |
| I - Trevi Campo Marzio | 3 | 4 | 16 | 19 | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| II - Salaria Parioli | 1 | 2 | 8 | 5 | 41 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| III - Fidenae Scipentura | 1 | 4 | 9 | 8 | 57 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IV - San Basilio | 1 | 2 | 16 | 3 | 64 | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| V - Prenestino | 1 | 0 | 11 | 9 | 53 | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| VI - Casilino | 1 | 2 | 14 | 4 | 74 | 95 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| VII - San Giovanni | 1 | 2 | 6 | 4 | 58 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VIII - Tor Carbone | 1 | 2 | 10 | 2 | 46 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| IX - Esposizione | 1 | 4 | 8 | 8 | 70 | 91 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| X - Lido di Roma | 1 | 2 | 14 | 9 | 72 | 98 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| XI - San Paolo | 1 | 2 | 11 | 8 | 59 | 81 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| XII - Monteverde | 1 | 1 | 11 | 2 | 52 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| XIII - Aurelio | 1 | 3 | 10 | 3 | 52 | 69 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| XIV - Primavalle | 1 | 3 | 8 | 6 | 59 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| XV - Ponte Milvio | 1 | 2 | 11 | 7 | 59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |